

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Milano ha detto no all'amministrazione controllata per l'azienda chimica Sisas di Rodano-Pioltello (Milano) ormai da tempo in grave crisi finanziaria;

la cassa integrazione per un periodo di circa undici settimane è scattata per 245 lavoratori, sembrerebbe che i posti a rischio siano però 450 —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti;

se risponda al vero che in data 8 novembre 2000 si terrà un incontro tra azienda, Istituzione e sindacati nella sede della provincia di Milano e se vi saranno altri incontri per la tutela dei lavoratori nonché dello stesso polo chimico.

(4-32433)

RISPOSTA. — *In ordine all'atto parlamentare cui si risponde, inerente alla società chimica SISAS S.p.a. di Milano, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.*

*A seguito di particolari difficoltà di mercato, dovuti prevalentemente all'aumento dei costi di produzione, si è configurata per la società in esame una grave crisi finanziaria con l'impossibilità temporanea di far fronte ai pagamenti dei principali fornitori di materie prime, semilavorati ed energia.*

*Il Tribunale di Milano con sentenza del 21/12/2000 ha dichiarato lo stato di insol-*

*venza della società e l'apertura di una procedura concorsuale di amministrazione straordinaria.*

*La progressiva contrazione dell'attività produttiva fino all'attuale interruzione sono alla base della richiesta dell'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.*

*Nei giorni 24 e 31 gennaio 2001, sono stati sottoscritti due verbali di esame congiunto dall'ASSOLOMBARDA, FILCEA, UIICEM, FLERICA e da SISAS S.p.a. e CUB presso l'Agenzia Regionale del Lavoro della Lombardia, nei quali si è convenuto il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un numero massimo di 325 lavoratori, che saranno sospesi a 0 ore settimanali a decorrere dal 1/2/2001.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALEMANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della prevenzione sociale.* — Per sapere — premesso che:

900 dipendenti della regione Campania transitati dagli uffici periferici del ministero del lavoro e della previdenza sociale per effetto del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 e della legge regionale della regione Campania n. 14 del 13 agosto 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1999, a luglio 2000 rischiano di non percepire lo stipendio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 pubblicato sulla

*Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1999 all'articolo 5 comma 2 prevede che entro novanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda all'individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale e che le regioni d'intensa con le province provvedano all'utilizzo e al riparto di tali risorse entro sessanta giorni dal loro trasferimento;

a tutt'oggi essendo trascorsi oltre tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento delle risorse così come previsto all'articolo 5 non è stato ancora pubblicato;

la regione Campania non può provvedere agli adempimenti previsti al comma 3 articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, accumulando notevoli ritardi a discapito dei dipendenti —:

quali provvedimenti intendano porre in essere affinché i ritardi accumulati dalle istituzioni non creino disagi, alla fine di luglio 2000, alle famiglie dei dipendenti in questione. (4-30053)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Il decreto legislativo n. 469/97 ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, di individuazione in via generale delle risorse da trasferire alle Regioni, ha stabilito che il 70 per cento del personale, in servizio presso le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro alla data del 30 giugno 1997, fosse trasferito agli Enti locali, mentre il restante 30 per cento rimaneva nei ruoli del Ministero.*

*Considerate poi le obiettive difficoltà nel trasferire contestualmente alle risorse umane anche le relative risorse finanziarie per l'impossibilità di ottenere in tempi brevi i dati da parte del Ministero del Tesoro, del*

*Bilancio e della Programmazione economica, è stato necessario rinviare a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che sono stati pubblicati sul Supplemento ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2001.*

*Dal mese di dicembre 1999 si è proceduto alla quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire sulla base degli stipendi annui lordi in godimento, per ciascuna unità, comprensivi delle quote della RIA. Gli schemi di provvedimento sono stati quindi inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere sottoposti al parere della Conferenza Unificata ex decreto legislativo 281/97, parere che è stato fornito nelle sedute del 16 marzo e del 1° giugno ultimo scorsi.*

*Nelle more, è stata assicurata la continuità nella corresponsione degli stipendi al personale transitato agli Enti Locali, a cura delle Direzioni Provinciali del Tesoro, sino al 31 marzo 2001.*

*Relativamente alle risorse correlate al personale cessato (articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, citato nell'interrogazione), esse potranno essere ripartite in ambito regionale, una volta entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finanziario di cui sopra.*

*Si informa, inoltre, che risulta superata, a seguito di intervento della Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale di questo Ministero, la questione del passaggio del personale che transiterà direttamente alle singole province della Campania.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALEMANNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*esistono alcuni aspetti dell'attività dell'Enam, Ente Nazionale Assistenza Magistrale, che suscitano perplessità e sui quali è necessario fare chiarezza;*

*le gare d'appalto vedono praticamente sempre vincente una società che,*

secondo quanto risulta all'interrogante, sarebbe vicina al partito dell'attuale maggioranza di governo, e altri concorrenti hanno contestato il modo in cui si sono svolte le gare;

i nuovi pensionati dell'Enam, vengono accolti in un pensionato privato di Roma e non alloggiati presso la casa di riposo di piazza dei Giuochi Delfici di proprietà dell'Enam che ha molte stanze a disposizione;

il presidente dell'Enam, il direttore generale e i due componenti della Giunta esecutiva sarebbero esponenti della triplice sindacale;

l'Enam ha affidato servizi a terzi quando gli stessi potevano essere svolti meglio e con minore spesa da personale Enam;

il bollettino « Enam Notizie » viene distribuito soltanto ai comitati provinciali e che la gran parte dei maestri che versa i contributi all'Enam non sa nemmeno cosa sia l'ente né tantomeno che servizi offra —:

se quanto detto in premessa corrisponda a verità;

se e quali iniziative si intendano assumere per garantire correttezza e trasparenza amministrativa da parte dell'Enam;

se non ritengano opportuno attivare le procedure per addivenire al commissariamento dell'ente. (4-32234)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare relativa all'Ente Nazionale Assistenza Magistrale, si rappresenta quanto segue.*

*Si premette che la « correttezza e trasparenza amministrativa » dell'ENAM sono assicurate dal rigoroso rispetto delle procedure cui devono attenersi tutte le pubbliche amministrazioni; inoltre l'Ente è controllato da diversi soggetti istituzionali sul versante amministrativo-contabile.*

*Ciò premesso, in merito a quanto evidenziato dall'interrogante, il Presidente dell'Ente ha precisato quanto segue.*

*Le gare d'appalto per tutte le Case ENAM si svolgono sulla base delle procedure stabilite dalle vigenti leggi, cioè sulla base di criteri e graduatorie che rispondono al principio dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente. In un unico caso c'è stata contestazione con ricorso al TAR del Lazio, sul quale il Consiglio di Stato si è successivamente pronunciato per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal TAR medesimo. L'Ente non si è mai preoccupato, né lo farà mai, di conoscere la collocazione politica dei soggetti partecipanti alle gare.*

*È priva di fondamento la notizia che « nuovi pensionati ENAM siano stati accolti in un pensionato privato di Roma » in quanto il Consiglio di Amministrazione da tempo non accoglie più domanda di ammissione alle Case di Soggiorno.*

*Per quanto riguarda, in particolare, la Casa di Soggiorno permanente di Roma — Piazza dei Giochi Delfici — la struttura ha bisogno di lavori radicali soprattutto per quanto riguarda tutte le norme di sicurezza. Per questo motivo l'Ente aveva provveduto a sistemare temporaneamente gli ospiti in una struttura convenzionata, per poter effettuare rapidamente tutti lavori occorrenti. Purtroppo ciò non è stato possibile perché soltanto 10 degli oltre 40 ospiti della Casa dei Giochi Delfici hanno accettato di trasferirsi temporaneamente, pertanto l'Ente si è visto costretto ad effettuare i lavori per lotti funzionali, consentendo agli ospiti di restare nella Casa stessa e di far rientrare i 10 ospitati in una Casa convenzionata.*

*Quanto al Presidente e al Direttore Generale dell'ENAM non sono esponenti della « triplice sindacale », anche se in passato hanno svolto incarichi di responsabilità nel sindacato scuola, comunque occorre precisare che nessuna norma prevede l'incompatibilità supposta dall'interrogante. Per quanto riguarda, invece, i componenti la Giunta esecutiva si ricorda che essi, facendo parte del Consiglio di Amministrazione, sono stati eletti, appunto, attraverso liste sindacali o associative.*

*L'unico servizio affidato all'esterno riguarda la gestione delle Case ENAM (le società che gestiscono dette case sono tre) per la quale i costi, come si evince dai*

*bilanci, sono stati notevolmente contenuti rispetto a quelli della gestione diretta, mentre la qualità del servizio è cresciuta notevolmente.*

*Il bollettino « ENAM Notizie » viene stampato in 250.000 copie e spedito, non soltanto in quantità sufficiente a tutti i Comitati Provinciali, ma anche a tutte le Direzioni Didattiche, Pertanto le informazioni sull'Ente raggiungono tutti gli iscritti in attività, i quali conoscono bene l'ENAM e i servizi che offre.*

*In aggiunta al bollettino « ENAM Notizie » l'Ente pubblica periodicamente una « Guida alle Prestazioni » in quantità sufficiente ad informare tutti gli iscritti.*

*Il Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente ha fatto presente di concordare con quanto precisato dal Presidente dell'Ente.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ALOI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*nei giorni scorsi, a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, si è verificato un gravissimo episodio, che ha le caratteristiche della intimidazione;*

*infatti, è stata data alle fiamme l'autovettura di proprietà del professor Giuseppe Reitano, uno dei collaboratori del preside dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato;*

*questo inquietante fatto è l'ultimo di una serie, nella quale l'interrogante ha, in precedenza, cercato di richiamare l'attenzione;*

*non è ammissibile che un istituto scolastico, deputato alla istruzione ed alla formazione dei giovani, debba sopportare eventi intimidatori, dovendo, al contrario, garantire la propria attività in un ambito sereno e civile —:*

*quali iniziative intendano assumere, per assicurare tranquillità e, contemporaneamente, una solida presenza dello Stato, ad un contesto, che, finora, ha*

*dovuto subire azioni che nulla hanno in comune con la cultura, l'educazione, la civiltà.* (4-29410)

RISPOSTA. — *Per gli atti di danneggiamento e di violenza di cui, da qualche tempo, è oggetto l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Siderno (RC), gli organi di polizia hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria alcune persone, ritenute responsabili di tali episodi, verosimilmente riconducibili al clima di tensione venutosi a creare tra il preside ed un gruppo di studenti.*

*La situazione è stata sottoposta all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 2 febbraio 2000, nel corso della quale il Prefetto dispose un servizio di vigilanza generica radiocollegata presso il plesso scolastico, nonché un servizio di scorta nei confronti del preside, effettuato dalla Polizia di Stato durante gli spostamenti a Siderno, unitamente all'allertamento del personale del locale Compartimento della Polizia Ferroviaria, lungo la tratta utilizzata dall'interessato per il trasferimento dal capoluogo, ove risiede, alla sede di lavoro.*

*Il 31 gennaio scorso, a seguito del danneggiamento di una porta a vetri dell'istituto, avvenuto nella notte del precedente 22, si è tenuta un'ulteriore seduta del predetto Comitato provinciale, a conclusione della quale, è stata disposta la massima intensificazione dei servizi di vigilanza già in atto, con frequenti e brevi soste, specie nelle ore notturne presso la struttura scolastica, da parte delle pattuglie della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri in servizio di controllo del territorio.*

*Nella circostanza è stato, altresì, dato ulteriore impulso all'attività investigativa per individuare tutti gli autori degli atti vandalici.*

Il Ministro dell'interno: Enzo Bianco.

ALOI. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*una sentenza emessa dalla Corte costituzionale tedesca ha stabilito che gli ex*

soldati italiani, prigionieri dei tedeschi nella seconda guerra mondiale e messi al servizio dell'industria tedesca con lavori durissimi a catena di montaggio ed altre pesanti mansioni, potranno chiedere il risarcimento dei danni per le sofferenze patite;

tali sofferenze hanno, in quello stesso periodo, condotto a 50 mila decessi in prigionia;

soltanto l'istituto di storia contemporanea « Pier Amato Pezzetta » di Como ha tenuto vivo l'interesse su di uno dei tristissimi momenti della seconda guerra mondiale, tenendo, per questi motivi, contatti costanti con altre realtà culturali italiane —:

quali iniziative il ministro interrogato voglia adottare per mantenere una vigile attenzione sulla vicenda in oggetto e non lasciare soli quei cittadini italiani che si apprestano a chiedere un risarcimento di un danno, le cui conseguenze sul piano psicologico, fisico, della dignità, saranno ben difficilmente cancellabili. (4-32550)

RISPOSTA. — È opportuno innanzitutto ricordare che il Governo ha avuto modo di riferire più volte su tale questione in Parlamento.

Occorre poi precisare che non trattasi di sentenza della Corte costituzionale, bensì di una legge approvata il 14 luglio 2000 dal Parlamento tedesco, che istituisce la Fondazione « Memoria, Responsabilità e Futuro » per gli indennizzi a favore dei lavoratori forzati in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale. La legge è entrata in vigore il 12 agosto dello stesso anno.

La Fondazione ha incaricato dell'istruzione delle pratiche e della ricezione delle domande di indennizzo da parte di cittadini italiani e di altri Paesi dell'Europa occidentale l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la quale ha già provveduto ad inviare a ciascun richiedente gli appositi moduli di domanda, che dovranno essere compilati e restituiti entro l'11 agosto 2001.

È utile sottolineare come l'impegno assunto dalla Germania non è, per quanto riguarda l'Italia ed altri Paesi occidentali, il risultato di un negoziato tra Paesi, ma solo parte di una più ampia autonoma decisione del Governo e del Parlamento tedeschi di corrispondere compensazioni alle vittime del lavoro forzato. Il Governo italiano, infatti, non ha partecipato, a differenza dei Paesi dell'Est europeo, ai negoziati preparatori, avendo già regolato con il Governo della RFG, con l'Accordo bilaterale del 2 giugno 1961, la questione degli indennizzi in favore delle vittime del nazismo. Tale accordo, analogamente a simili accordi conclusi dalla Germania con altri Paesi dell'Europa occidentale, esclude infatti la partecipazione dell'Italia in quanto Stato a ulteriori negoziati sull'argomento, restando tuttavia impregiudicati i diritti dei cittadini italiani al riconoscimento degli indennizzi che potranno essere stabiliti. Il Governo italiano può pertanto influire soltanto sensibilizzando le autorità tedesche in direzione di un'interpretazione della legge che tenga conto della particolare situazione degli IMI rispetto ai prigionieri di guerra che la legge tedesca esclude dal beneficio.

La questione degli ex lavoratori forzati in Germania e dell'eventuale esclusione — che potrebbe derivare da un'interpretazione restrittiva della legge — della categoria degli Internati Militari Italiani (di gran lunga la più numerosa tra i potenziali beneficiari italiani) è stata seguita comunque dal Governo italiano con la massima attenzione già dalla fase preparatoria della legge tedesca, per il doveroso rispetto ed assistenza nei confronti di tale gruppo di nostri connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani, nonché per la rilevanza che il tema può assumere nei rapporti bilaterali con la Germania. A tal fine, il Ministero degli Affari Esteri si mantiene in stretto contatto con l'OIM, con altri Dicasteri interessati, con le associazioni di deportati e reduci e con singoli cittadini.

In più occasioni è stata fatta presente alle Autorità tedesche, sia attraverso l'Ambasciata d'Italia a Berlino sia direttamente all'Ambasciata di Germania a Roma, l'acuta sensibilità con cui da parte italiana si segue

*la questione delle compensazioni ai lavoratori forzati e coatti del III Reich.*

*Allo scopo di sensibilizzare il Governo tedesco affinché favorisca una decisione della Fondazione « Memoria, Responsabilità e Futuro » che includa gli ex-Internati Militari Italiani fra i potenziali beneficiari delle compensazioni, una delegazione interministeriale Esteri-Difesa ha incontrato nel novembre scorso i responsabili del Ministero degli Esteri tedesco ai quali ha illustrato, sulla base di un promemoria storico-giuridico, le ragioni per le quali la situazione particolare degli IMI rende inaccettabile una loro equiparazione ai prigionieri di guerra, che la legge tedesca esclude dal beneficio. È stato in particolare sottolineato che ai militari italiani deportati dopo l'8 settembre 1943 dal comando militare tedesco, e successivamente impiegati come lavoratori coatti in campi di concentramento e imprese industriali e agricole, non è mai stata applicata la Convenzione di Ginevra del 1929 che regolava il trattamento dei prigionieri di guerra, mentre è incontrovertibile il fatto che essi si trovarono a subire misure punitive e di limitazione della libertà personale nonché a svolgere lavoro forzato, non retribuito, in condizioni inumane.*

*Da ultimo, il Ministero degli Affari Esteri ha dato istruzioni all'Ambasciata a Berlino affinché torni a sensibilizzare le autorità tedesche sull'importanza che da parte italiana si annette ad una soluzione positiva del problema.*

*Da parte tedesca ci sono state date assicurazioni che la questione sarebbe stata approfondita prima di una decisione definitiva.*

*Il Governo continuerà a seguire con la massima attenzione le fasi attuative della legge, tenendone, come ha fatto fino ad oggi, puntualmente informato il Parlamento.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

AMATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*il 15 settembre 1997, a seguito di decreto interministeriale, la professoressa*

*Alessandra Latour ha preso servizio come direttore dell'Istituto italiano di cultura di Mosca;*

*tale nomina fatta per due anni rinnovabile per altri due, come da consuetudine, è stata, a quanto pare, aspramente criticata e contrastata, probabilmente per la paura di una rottura con il passato, essendo la professoressa una figura nuova e fuori dagli schemi di potere;*

*l'attività svolta dal nuovo Direttore e nella direzione di un rilancio dell'Istituto che assicuri il valore, non solo di una Istituzione, ma anche dell'immagine nazionale di un paese come la Russia: a tale scopo numerose sono state le manifestazioni realizzate, tra cui la Conferenza Internazionale « Globalizzazione anno 2000 » a cui ha partecipato lo stesso Presidente Mikhail Gorbaciov;*

*a partire dalla fine di settembre 1998, a quanto pare si sono verificate delle pressioni presso il ministero degli affari esteri affinché venisse revocato il mandato della professoressa Latour;*

*il 31 maggio 1999, come evidente anticipo sulla scadenza del primo biennio, l'ambasciatore uscente fece recapitare una sua nota al direttore, consegnata, tra l'altro, aperta ed in presenza di terzi, con cui comunicava che il mandato « per determinazione ministeriale » si intendeva concluso;*

*il TAR del Lazio adito e il Consiglio di Stato, rispettivamente con ordinanza n. 3941/99 e n. 899/2000, hanno con la prima annullato e poi sospesa l'esecuzione di cessazione dalle funzioni di direttore dell'Istituto italiano di cultura e con la seconda respinto l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado;*

*pare, dalla ricostruzione dei fatti, che ci sia stato e c'è tuttora un forte ostruzionismo nei confronti della professoressa Latour —:*

*se quanto sopra corrisponda al vero e, in caso affermativo, cosa intendano fare*

per sanare tale situazione incresciosa, non solo per la persona direttamente coinvolta, ma anche per l'immagine che il nostro istituto proietta di noi italiani all'estero.

(4-34272)

RISPOSTA. — *La legge n. 401/90 (Riforma degli Istituti Italiani di Cultura ed interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero) istitutiva del ruolo dell'Area della promozione culturale, ha previsto al comma 6° dell'articolo 14 (Direttori degli Istituti e incarichi speciali) che la « funzione di direttore (normalmente affidata a personale dell'Area della Promozione Culturale) può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità... ». È altresì previsto che: « Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro degli Affari Esteri ».*

*La Commissione Nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero in relazione alla nomina della Professoressa Latour per la sede di Mosca si è espressa nella riunione dell'11 novembre 1996 con 7 voti favorevoli, 8 astensioni ed 1 voto contrario.*

*La Professoressa Latour ha cessato dalle funzioni di direttore dell'Istituto italiano di cultura in Mosca in data 14 settembre 1999 e cioè alla scadenza naturale dell'incarico biennale.*

*L'interessata è stata resa edotta dell'avvio della procedura collegata alla scadenza dell'incarico con il telegramma del 28.05.1999 n. 2244 indirizzato all'Ambasciata d'Italia in Mosca, ciò al fine di consentirle di avviare in tempo utile gli adempimenti connessi alla cessazione dell'incarico per compimento del biennio previsto (a titolo di*

*esempio: passaggio di consegne e redazione di tutti i relativi verbali, nonché bilancio consuntivo ai fini dell'evidenziazione delle risultanze della gestione).*

*Si fa presente, inoltre, che è nella piena discrezionalità dell'Amministrazione procedere al rinnovo o meno dell'incarico ex articolo 14 della legge 401/90.*

*Il rinnovo dell'incarico ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è atto discrezionale del Ministro degli Affari Esteri, così come il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2000 (allegato in visione presso il Servizio Resoconti): « la mancata proroga all'incarico è espressione di una facoltà dell'Amministrazione non necessitante di puntuale motivazione e di rituale comunicazione del procedimento ».*

*Altre ipotesi di mancato rinnovo dell'incarico si sono verificate in passato: il Prof. Gregolin per l'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma e la signora Fiamma Nierensteyn per l'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv.*

*La Professoressa Latour ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro il mancato rinnovo dell'incarico da parte dell'Amministrazione. Il TAR del Lazio Sez. I con ordinanza del 25.08.1999 n. 2530/99 non ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Professoressa Latour ed ha rinviato la decisione sull'istanza cautelare all'udienza del 28 ottobre 1999, richiedendo di acquisire gli atti del procedimento relativo alla cessazione dalle funzioni di Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura in Mosca.*

*In data 16.12.1999 (in epoca successiva alla cessazione delle funzioni della Professoressa Latour avvenute il 14 settembre 1999) la sezione prima-ter del TAR del Lazio, con ordinanza n. 3941/99, ha disposto un riesame della vicenda de qua alla luce delle argomentazioni difensive della Professoressa Latour.*

*L'Amministrazione ha presentato appello al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del TAR del Lazio citata, n. 3941 del 1999.*

*In data 7.01.2000 la Professoressa Latour ha presentato altro ricorso al TAR del Lazio (CT 00992/00-387) per il tramite del-*

*l'Avv. Flavio Maria Polito per l'annullamento del decreto interministeriale n. 3728/99 relativo alla cessazione dell'incarico, e della nota dell'Ambasciatore in Mosca del 31 maggio 1999 (i ricorsi sono stati riuniti).*

*Il Consiglio di Stato (Sezione VI) si è pronunciato, in Camera di consiglio con ordinanza n. 809/2000 del 18 febbraio 2000, accogliendo l'appello proposto dall'Amministrazione contro l'Ordinanza n. 3941/99 del TAR del Lazio; con tale decisione il giudice di II grado ha chiarito che « la mancata proroga all'incarico è espressione di una facoltà dell'Amministrazione non necessitante di puntuale motivazione e di rituale comunicazione di avvio del procedimento » (allegato in visione presso il Servizio Resoconti).*

*In data 3.02.2000 la Professoressa Latour per il tramite dell'Avv. Flavio Maria Polito ha presentato altro ricorso al TAR del Lazio contro il Ministero degli Affari Esteri, contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, contro il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nei confronti della Professoressa Maria Doria de Zuliani Marzotto per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto interministeriale del 26.11.99 relativo all'incarico di direttore dell'I.I.C. in Mosca affidato alla Professoressa de Zuliani Marzotto.*

*In relazione a tale ultimo ricorso, si fa presente che la Professoressa Latour in data 2.11.2000 ha presentato Atto di rinuncia (in allegato). In relazione, invece, ai precedenti ricorsi presentati dalla stessa nei confronti del Ministero degli Esteri, il TAR del Lazio non ha, ad oggi, emesso alcuna decisione nel merito.*

*Si ricorda infine che varie interrogazioni parlamentari sono state presentate negli ultimi anni in relazione all'operato della Professoressa Latour:*

*1) Interrogazione a risposta scritta n. 4-25533 dell'On. Brunetti del 16.09.99;*

*2) Interrogazione a risposta orale n. 3-02258 del Sen. Servello del 22.09.98;*

*3) Interrogazione a risposta scritta n. 4-12357 del Sen. Servello del 17.09.98;*

*4) Interrogazione a risposta scritta n. 4-23196 dell'On. Brunetti del 25.03.99;*

*5) Interrogazione a risposta scritta n. 4-19992 dell'On. Brunetti del 30.09.98;*

*6) Interrogazione a risposta scritta n. 4-14442 del Sen. Pera.*

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.*

**AMORUSO.** — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

*durante un incontro a Tirana, in occasione dell'inaugurazione della fiera del Levante in Albania, tra gli imprenditori italiani operanti in Albania ed il Ministro Letta, è emerso il problema del rilascio dei visti per gli imprenditori albanesi che per motivi di lavoro devono raggiungere il nostro Paese;*

*questi ultimi, infatti, sono costretti ad attendere anche diverse settimane — a volte mesi! — per l'ottenimento del prezioso permesso, con grave nocumento per le controparti italiane che trovano grandi difficoltà nella gestione dei rapporti commerciali con l'Albania;*

*agli imprenditori italiani è fatto obbligo di assumersi la responsabilità per i crimini che gli albanesi potrebbero compiere in Italia, durante la loro permanenza nostro Paese;*

*spesso addirittura accade che i prodotti italiani trovano allocazione nel mercato albanese passando attraverso la Grecia. Ciò è reso possibile dal fatto che i tempi di attesa per l'ottenimento di un visto sono notevolmente ridotti rispetto ai nostri;*

*gli imprenditori italiani hanno già più volte denunciato tale disagio e diversi hanno anche minacciato di abbandonare lo Stato dell'aquila con due teste, a causa della difficoltà incontrate;*

quotidianamente assistiamo allo sbarco sulle coste adriatiche ed in particolare della Puglia, di profughi provenienti dall'Albania non provvisti di visto o di qualsiasi documento di riconoscimento —

quali misure i Ministri intendano assumere a tutela dei numerosi imprenditori italiani che operano in Albania, anche al fine di facilitare i rapporti bilaterali con il piccolo Stato balcanico e facilitarne gli scambi commerciali. (4-33241)

RISPOSTA. — *La procedura adottata dall'Ambasciata d'Italia in Tirana per il rilascio dei visti per « Affari » prevede che l'imprenditore albanese richieda un appuntamento per la presentazione della necessaria documentazione ed abbia già effettuato la registrazione dell'impresa stessa presso l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata.*

*L'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata, esaminata la regolarità e la completezza della summenzionata documentazione, fissa un appuntamento presso la Cancelleria Consolare per l'espletamento delle procedure relative.*

*Il visto per « Affari » viene quindi rilasciato nei dieci giorni successivi tenendo comunque in debito conto la data d'inizio del viaggio in Italia dichiarata dall'utente. In molti casi di particolare rilevanza o urgenza l'Ambasciata in Tirana è in grado di rilasciare i visti in tempi più ristretti.*

*L'Associazione degli Imprenditori Italiani in Albania è al corrente di questa procedura, appositamente illustrata in una riunione ad hoc tenuta presso l'Ambasciata in Tirana e ripetuta in dettaglio nel sito web della stessa.*

*In base alle direttive ministeriali più recenti, la nostra Rappresentanza in Tirana ha proceduto inoltre, per i grandi e medi imprenditori o comunque per quelli noti all'Ufficio Commerciale, al rilascio di visti di lunga durata (uno o più anni) ad ingressi multipli, in modo da consentire loro di poter viaggiare per affari in Italia con maggiore frequenza, evitando così frequenti richieste di visto.*

*Per quanto attiene alla dichiarazione di responsabilità richiesta agli imprenditori*

*italiani, attestante la conoscenza delle conseguenze di natura penale che si assumono qualora lo straniero da essi invitato violi la normativa sull'immigrazione, si tratta di misura resasi necessaria a seguito di garanzie generiche spesso fornite anche da rappresentanti di importanti imprese italiane in favore di stranieri con i quali non solo non esisteva alcun rapporto di affari, ma neanche una conoscenza diretta.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

ANGELICI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*gli insegnanti di sostegno abilitati, specializzati e precari, iscritti nelle graduatorie permanenti di Taranto, hanno intrapreso una lotta attraverso una Assemblea permanente, tenuta presso l'Aula Magna del provveditorato agli studi di Taranto;*

*essi prestano servizio da dieci anni nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado in posti di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisico, della vista e dell'udito. La precarietà della loro situazione economica e professionale continua a protrarsi nel tempo;*

*la politica scolastica del Governo aumenta il numero dei precari di sostegno autorizzando ogni anno nuovi corsi di specializzazione, senza prima provvedere all'immissione in ruolo di chi ha già maturato diritti da svariati anni; ciò non consente il raggiungimento di una situazione giuridica ed economica più stabile e dignitosa, nè la continuità didattico-educativa degli alunni in situazione di handicap nel rispetto della legge n. 104 del 1992 —:*

*se non ritenga giusto ed opportuno porre fine a questa assurda ed intollerabile situazione, procedendo a trasformare in organico di diritto, da destinare a ruolo i posti attribuiti finora solo all'organico di fatto;*

*ciò non comporterebbe un aggravio della spesa pubblica, se si considera che i*

precari, retribuiti annualmente fino al 30 giugno, percepiscono le ferie non godute e, per i mesi estivi in cui non prestano servizio, l'indennità di disoccupazione.

(4-31355)

*RISPOSTA. — Si premette che la questione riguardante la determinazione dei posti di sostegno della provincia di Taranto, alla quale fa riferimento l'interrogante, è stata oggetto di valutazione nel contesto dell'informativa che questo Ministero ha fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di comparto; in quella sede da parte delle stesse non vi è stata alcuna obiezione in merito.*

*Al riguardo si precisa che per la provincia di Taranto possono essere considerati, quale dotazione organica di diritto, soltanto i 526 posti corrispondenti alla dotazione di sostegno consolidata, in quanto la consistenza della dotazione provinciale degli organici di diritto resta fissata, anche per il corrente anno scolastico, nella misura corrispondente all'ottanta per cento dei posti attivati nell'anno scolastico 1997/1998.*

*Tale modalità di determinazione è da riferire a quanto espressamente contemplato dall'articolo 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997 recante misure di stabilizzazione della finanza pubblica.*

*La dotazione dei 734 posti, indicata per la provincia dalla tabella AZ, allegata al decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, è costituita, quindi, dalla quota parte dell'organico consolidato (526) incrementato dai 208 posti aggiuntivi funzionali al raggiungimento del rapporto 1 docente per 138 allievi secondo quanto richiamato dal medesimo articolo 40.*

*Si ritiene di far presente, infine, che per le esigenze degli allievi portatori di handicap della provincia, il Provveditore agli Studi di Taranto ha autorizzato nell'anno in corso ulteriori 131 posti in deroga.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

*APOLLONI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

invece di giocare, 230 mila bambini italiani, esattamente lo 0,4 per cento della popolazione tra i 5 e i 14 anni, lavorano;

si tratta di un dato a dir poco allarmante, comunicato dalle prime audizioni svolte alla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine in corso sul lavoro minorile;

esso costituisce ancora una volta una vera e propria denuncia per il completo disinteresse dello Stato italiano verso le generazioni più giovani;

è a dir poco allarmante perché, tra l'altro, si tratterebbe di dati sottostimati;

secondo la Confederazione internazionale dei sindacati liberi, che ha presentato una denuncia contro l'Italia al Parlamento europeo, infatti, sono tra i 300 mila ed i 500 mila i bambini italiani, al di sotto dei 14 anni, costretti a lavorare;

per questo il rapporto della Confederazione indica l'Italia tra i paesi dell'Europa occidentale a più alto rischio di sfruttamento del lavoro minorile;

secondo i sindacati, il fenomeno in Italia è presente al nord come al sud, e le zone più colpite risultano Napoli, Milano, Torino, Genova ed alcune zone del Lazio, la Puglia e la Sicilia;

il rapporto riferisce inoltre che da un campione di minori che lavorano a Napoli risulta che il loro impegno lavorativo è maggiore di 6 ore al giorno per un salario, in nero, di un terzo inferiore a quello di un adulto;

pesanti critiche all'Italia per lo sfruttamento del lavoro minorile sono venute dal Consiglio d'Europa, che ha sottolineato come questo fenomeno sia addirittura in aumento;

sono quella tessile e della lavorazione del pellame le aree più a rischio di manodopera minorile;

l'Italia sembra dunque allineata ai paesi in via di sviluppo dove in totale risultano essere 250 milioni i bambini

sfruttati nel lavoro: il 61 per cento circa in Asia, il 32 per cento in Africa ed il 7 per cento in America Latina —:

se, alla luce di quanto descritto, sia a conoscenza dei dati riportati dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e dalla Confederazione internazionale dei sindacati liberi;

se sia per caso a conoscenza di altri dati che denunciano questa realtà scomoda per l'Italia agli occhi dei *partner* europei;

se abbia preparato in questi due anni di legislatura adeguate soluzioni al fine di combattere efficacemente lo sfruttamento del lavoro minorile;

se creda che in un prossimo futuro tale situazione volgerà verso un risanamento della condizione del lavoro minorile o l'Italia tornerà a sfruttare quest'ultimo esattamente come fece ai tempi dell'industrializzazione;

se non ritenga scandalosa una situazione che pone l'Italia alla pari dei paesi del secondo e, addirittura, terzo mondo per quanto concerne lo sfruttamento del lavoro minorile. (4-14757)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa al gravissimo fenomeno del lavoro nero minorile, si fa presente, in via preliminare che la normativa a tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti è stata recentemente modificata per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 345/1999 di attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. A quest'ultimo riguardo è da evidenziare che le sanzioni penali previste per le violazioni delle disposizioni sulla tutela dei minori, già riqualificate dal decreto legislativo n. 566/1994, sono state ulteriormente inasprite (pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda), anche mediante l'individuazione di specifiche responsabilità delle persone « investite d'autorità o incaricate della vigilanza sopra un minore » (in pratica a carico dei genitori o dei tutori).*

*In tal senso va evidenziato come, sotto il profilo strettamente normativo, la disciplina della legge 977/67, con le modifiche apportate dal citato decreto, assicuri un ampio quadro di tutela dei minori (fanciulli e adolescenti), sia per quanto concerne i limiti d'età per l'accesso al lavoro, sia per la tutela della salute e dello sviluppo psico-fisico, anche mediante la previsione di visite mediche preventive e periodiche, del divieto del lavoro notturno, di limitazioni alla durata del lavoro, di riposi, ferie, eccetera.*

*Al riguardo, occorre sottolineare che la ridefinizione della tutela legislativa del lavoro dei minori, applicabile anche agli apprendisti, ha fissato i requisiti di ammissione al lavoro, specificando in quindici anni la relativa età minima, accompagnata dall'assolvimento dell'obbligo scolastico: obbligo che, in via transitoria e fino al generale riordino del sistema scolastico e formativo, ha durata novennale (legge 20 gennaio 1999, n. 9). Ciò ha comportato necessariamente la soppressione di tutte le deroghe previste per l'inserimento al lavoro dei fanciulli quattordicenni.*

*Dalle relazioni sull'attività svolta dagli Ispettorati del Lavoro risulta che il fenomeno del lavoro nero minorile, presente su tutto il territorio nazionale, è più esteso in alcune province, anche se trova maggiori difficoltà ad emergere, specie perché inserito nel più vasto quadro di illegalità diffusa, associandosi a fenomeni di abbandono della scuola dell'obbligo e di devianza connesse a particolari situazioni familiari.*

*Al fine di contrastare tale situazione è sicuramente indispensabile un coordinamento tra Strutture Scolastiche, Provveditorati agli Studi, Centri Territoriali per l'Impiego, Comuni e Strutture sociali per monitorare costantemente il rispetto dell'obbligo scolastico ed il potenziamento dell'attività ispettiva di questa Amministrazione.*

*Tale potenziamento è stato previsto dalla legge n. 338 del 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001) mediante:*

*autorizzazione all'assunzione di 1.000 ispettori (600 nel 2001 e 400 nel 2002);*

*proroga di 12 mesi della validità della graduatoria del concorso di questo Ministero per ispettore del lavoro;*

*destinazione della quota del 10 per cento proveniente dalle sanzioni penali e amministrative effettuate dal servizio Ispettivo alla formazione e aggiornamento del personale (50 per cento) e all'incremento del Fondo Unico di Amministrazione (50 per cento).*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

APOLLONI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e i lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*per la realizzazione dell'acquedotto lungo il tratto Arsiero-Posina (Vicenza) sono stati già spesi 40 miliardi nel corso di 10 anni;*

*purtroppo, nonostante tale notevole spesa di denaro pubblico, l'opera non è ancora entrata in funzione;*

*la regione Veneto continua a finanziare il progetto sebbene manchi ancora la concessione per la derivazione —:*

*se il Ministro interrogato sia al corrente della mancata realizzazione dell'acquedotto in questione;*

*se, in caso contrario, si ritenga opportuno accertare quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito tale realizzazione, e se, e come si intende adoperarsi perché un'opera di siffatta importanza per le popolazioni interessate sia portata a compimento.* (4-18836)

RISPOSTA. — *Il Consorzio Acquedotto dell'Astico al quale è poi subentrato il Consorzio per la gestione delle Risorse Idriche Bacino Vicenza 3, d'ora innanzi chiamato Consorzio Gestione Risorse Idriche, ha richiesto una concessione di grande derivazione d'acqua, rispettivamente per uso potabile moduli 4,15 (litri/sec. 415) ed idroelettrico (Kw 453), mediante attingimento*

*dalla falda sotterranea nei Comuni di Arsiero e Posina (provincia di Vicenza), a mezzo di n. 7 pozzi per l'alimentazione dell'acquedotto consortile.*

*Le rispettive domande datate 14.12.1990 e 18.3.92 sono state ammesse ad istruttoria con ordinanza del 10.9.1992 n. 3098 del Magistrato alle Acque — Nucleo Operativo di Vicenza.*

*Nel corso dell'istruttoria è stato presentato ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche da parte del Consorzio Medio Astico-Bacchiglione, per il timore di interferenze con la sua preesistente derivazione irrigua. Opposizione è stata inoltre presentata dalla Società Cartiera Rossi, a sua volta titolare di una domanda datata 14.4.1983, in istruttoria presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza di concessione di piccola derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, anch'essa interferente con le domande di grande derivazione ad uso potabile ed idroelettrico dell'allora Acquedotto dell'Astico.*

*In particolare, il ricorso promosso dalla Cartiera Rossi era relativo all'annullamento dell'ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 3098 del 10.09.1992 emessa dall'Ufficio del Nucleo Operativo di Vicenza del Magistrato alle Acque, di cui si è fatto cenno.*

*In accoglimento del ricorso, con sentenza n. 41/94 del 18.4.1994, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha annullato tale ordinanza e, quindi, l'istruttoria già esperita — in quanto le istanze del Consorzio Gestione Risorse Idriche (già Consorzio Acquedotto dell'Astico) dovevano essere ammesse ad istruttoria in concorrenza eccezionale con la domanda di variante datata 12.4.1983 della Cartiera Rossi. Peraltro, le domande del Consorzio dovevano essere corredate del piano finanziario, documento indispensabile ai fini della ricevibilità delle domande stesse.*

*Questo Ministero ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 41/94 del T.S.A.P. la quale, a sua volta, con sentenza n. 1097 del 20.06.1996, lo ha rigettato, confermando la sentenza dello stesso T.S.A.P. n. 41/94.*

*Pertanto, nelle more della pronuncia della Corte di Cassazione e, dopo che il*

Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche aveva integrato la documentazione posta a corredo delle domande di concessione presentando il prescritto piano finanziario, è stata rilasciata da questa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13 del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori delle opere di derivazione di cui alle domande 14.12.1990 e 18.3.1992 del Consorzio Gestione Risorse Idriche.

Tale autorizzazione, chiaramente, era limitata alla costruzione delle opere di captazione dell'acqua e non estesa anche all'esercizio della derivazione.

Successivamente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ministeriale T.A. 371/MC del 30.7.97, sono state impartite adeguate istruzioni al Nucleo Operativo di Vicenza del Magistrato alle Acque affinché venissero acquisiti tutti gli elementi necessari a determinare l'eventuale incompatibilità tecnica fra la grande derivazione potabile/idroelettrica richiesta dal Consorzio Gestione Risorse Idriche e la piccola derivazione richiesta appunto dalla Cartiera Rossi.

Quanto sopra per promuovere il prescritto parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi del disposto dell'articolo 10 del T.U. n. 1775/1933 che disciplina l'Istituto della concorrenza eccezionale.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 10 appena citato stabilisce che, qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti domande sia presentata oltre i termini stabiliti dall'articolo 7 del medesimo testo unico (quindi oltre i trenta giorni dalla pubblicazione delle preesistenti domande sulla G.U.) e prima che l'organo consultivo si sia pronunciato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre se soddisfi « uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico » riconosciuto da questa Amministrazione. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande, fino a che per la nuova domanda ammessa sia completata l'istruttoria.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso con voto n. 485 del 23.10.1997 ed ha concluso che le domande del Consorzio Gestione Risorse Idriche siano da ammettere in istruttoria in concorrenza eccezionale con la preesistente incompatibile istanza del 12.4.1983 della Società Cartiera Rossi, ai sensi dell'articolo 10 del T.U. n. 1775/1933, rilevando che l'utilizzazione idropotabile di che trattasi viene indicata come uno dei provvedimenti più importanti ed urgenti per ridurre il rischio di crisi del servizio idrico di una vasta area territoriale soggetta, tra l'altro, ad inquinamento da atrazina. L'utilizzazione idroelettrica, poi, quale fonte rinnovabile di energia (energia idraulica), deve essere considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità conformemente alle disposizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 9.01.1991, n. 10.

Tali finalità oggettivamente configurano, come stabilito dallo stesso Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, quello « speciale e prevalente motivo di interesse pubblico » che consente l'applicazione del T.U. n. 1775/1993.

Oltretutto, le acque di falda interessate dalla derivazione potabile sono da considerarsi di elevato interesse qualitativo e, come tali, da riservarsi prioritariamente al consumo umano, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e nell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Conformemente a quanto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stata emessa, da parte di questa Amministrazione, l'ordinanza Ministeriale n. 765/MC del 10.3.1998 con la quale sono state ammesse ad istruttoria eccezionale le domande 14.12.1990 e 18.3.1992 (per derivazione ad uso promiscuo potabile e Idroelettrico del Consorzio Gestione Risorse Idriche) con la preesistente domanda 18.4.1983 (ad uso idroelettrico della Cartiera Rossi) ai fini dell'espletamento dell'istruttoria sulle domande del Consorzio Gestione Risorse Idriche.

In data 20.8.1998, con nota 94919 l'Avvocatura Generale dello Stato ha interessato questa Amministrazione affinché provveda a relazionare sul ricorso innanzi presentato

dalla Cartiera Rossi avverso l'ordinanza ministeriale n. 765/MC del 10.3.1998.

Con tale ricorso, la predetta società ha eccepito l'insufficienza e la falsità della motivazione di cui all'articolo 10 del T.U. 1775/1933 necessaria per l'ammissione a concorrenza eccezionale delle domande del 1990 e 1992 dell'ex Acquedotto dell'Astico con la propria preesistente domanda del 1983, obiettando la violazione dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 10 della legge 22.10.1971, n. 865.

Successivamente, con relazione n. 3106 in data 27.10.1998, questa Amministrazione ha provveduto a rimettere alla Avvocatura Generale dello Stato un circostanziato rapporto.

Si rende noto, altresì, che in data 20.04.1999 il competente Magistrato alle Acque – Nucleo Operativo di Vicenza – ha richiesto al Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche del bacino Vicenza 3, una relazione idrologica aggiornata per cui è evidente che l'istruttoria di rito attualmente risulta in corso di perfezionamento.

Per il tramite dello studio legale incaricato di rappresentare la Cartiera Rossi S.p.A., è pervenuta a questa Amministrazione – Direzione Generale della Difesa del Suolo una copia di un esposto datato 20 gennaio 2000, con il quale l'Azienda Astico Acque (già Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche Bacino Vicenza 3), avente causa del Consorzio Acquedotto dell'Astico) e la stessa Cartiera Rossi S.p.A. hanno comunicato al Nucleo Operativo di Vicenza del Magistrato alle Acque, competente appunto all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio della concessione d'acqua ad uso potabile dal torrente Posina, – di aver raggiunto un accordo di natura tecnica con il quale, ad avviso delle parti, dovrebbe essere facilitato il completamento del procedimento istruttorio in itinere.

Pertanto, in esito a quanto sopra, l'Ufficio Istruttore del Magistrato alle Acque – Nucleo Operativo di Vicenza, valutato l'accordo in parola mirato a superare l'ostacolo sostanziale di natura tecnico-derivatoria all'assentimento della concessione stessa e con il ritiro dell'opposizione, può procedere al

completamento dell'iter concessorio e alla realizzazione dell'acquedotto di che trattasi.

Alla luce di quanto suesposto e sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Centrale, il predetto Ufficio ha avviato la stesura della relazione di compiuta istruttoria unificata, ai sensi dell'articolo 10 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 sulle istanze citate in precedenza.

A riguardo, in data 13.9.2000, l'Ufficio Istruttore del Nucleo Operativo ha invitato l'Azienda Astico Acque a provvedere ad una serie di adempimenti di propria competenza propedeutici al completamento della suddetta relazione di compiuta istruttoria unificata che ha altresì rilevato come la relazione idrologica redatta dall'Ufficio Idrografico di Venezia debba essere confermata all'attualità.

In tal senso l'Azienda Astico Acque ha provveduto ad inviare al suddetto Ufficio Idrografico in data 30.11.2000, una serie di documenti tecnico-idrogeologici al fine di consentire allo stesso il riesame complessivo della proposta derivazione, anche alla luce degli intervenuti accordi con i Comuni di Arsiero e Posina (31.07.1997) e con la Cartiera Rossi (20.01.00).

Da ultimo si rappresenta che questa Amministrazione, stabilito l'avvio di una serie di attività propedeutiche al trasferimento alle regioni delle pratiche di grande derivazione, tra le quali quella in oggetto indicata, ha predisposto il fascicolo relativo alla pratica in questione che è stato trasmesso per competenza all'Ufficio del Genio Civile di Vicenza della Regione Veneto in data 24.01.2001.

Quanto sopra, in applicazione dell'articolo 6, 2° comma e dell'articolo 8, 1° comma, del D.P.C.M. 12 ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche di cui all'articolo 89, 1° comma, lett. i) del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112.

Il Ministro dei lavori pubblici:  
Nerio Nesi.

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le Pro Loco non possono per tale ragione essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (che prevedono pene fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di « Igiene dei prodotti alimentari »;

tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nei più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

l'attività di formazione dei dirigenti di Pro Loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

è assodato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della Legge 13 maggio 1999 « Disposizioni in materia di perequazione, nazionalizzazione e federalismo fiscale » e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno di fatto confermato la limitata attenzione del Legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di Pro Loco, limitando la piena applicazione del

comma i del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

il disposto del comma 1 del citato articolo 25 recita: « non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due, eventi per anno e per mi importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze (100 milioni), i proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità;

pertanto, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta Legge n. 133 del 1999 può trovare specifica applicazione anche a favore delle Pro Loco, come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: « Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 308 a favore delle società sportive;

l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività del volontariato, che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le unità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano;

se il Ministro interrogato intenda adottare opportune iniziative e provvedimenti di natura legislativa al fine di disporre nuove normative, di ordine igienico-sanitarie e fiscali, che consentano reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale e della libertà di associazione. (4-33581)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta che le atti-*

vità organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro risulterebbero di fatto frenate dalla normativa tributaria, che limita talune disposizioni agevolative alle sole associazioni sportive dilettantistiche (articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133), nonché dalla normativa sulle sanzioni in materia di « Igiene dei prodotti alimentari » (decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155).

Pertanto, l'interrogante ravvisa l'opportunità di intervenire per modificare la normativa sul piano igienico-sanitario e tributario al fine di consentire lo snellimento burocratico a favore delle Pro Loco e delle Associazioni di volontariato in genere.

Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia che la problematica sollevata nell'interrogazione, sotto il profilo tributario, ha trovato soluzione nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.

Infatti, la legge finanziaria per l'anno 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 33, comma 5) ha esteso alle associazioni pro-loco le disposizioni agevolative già previste in favore esclusivamente delle associazioni sportive dilettantistiche (articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Di conseguenza, anche per le associazioni pro-loco, che si avvalgono del regime opzionale (di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni), è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile — entro il limite di un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore attualmente al limite complessivo di lire cento milioni per periodo d'imposta — dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a) del TUIR (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).

In ordine alle disposizioni concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, il compe-

tente Ministero della Sanità, nell'evidenziare, preliminarmente, che la finalità delle stesse è quella di assicurare la sicurezza e la salubrità degli alimenti e di tutelare quindi il consumatore, ha comunicato che, per venire incontro alle esigenze di alcuni operatori, è stata prevista (ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee) l'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle industrie alimentari (di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 155 del 1997) nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare gli adempimenti del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP).

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

APREA. — Al Ministro degli affari esteri.  
— Per sapere — premesso che:

in relazione al bando di selezione per la procedura di mobilità di cui al decreto del ministero degli affari esteri apparso sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, del 21 novembre 2000, per la copertura di 60 posti (25 posti riservati al personale fuori ruolo ex articolo 626 del T.U. 297/1994 in servizio presso il ministero degli affari esteri e 35 posti riservati ai lettori di lingua italiana in servizio presso le università straniere) nella posizione economica C1 — profilo « addetto / coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero » — area della promozione culturale —:

per quale ragione nel bando previsto dal Ccnl valido per il periodo 1998/2001 e recepito nel protocollo d'intesa del 21 aprile 2000 tra l'amministrazione degli affari esteri e le organizzazioni sindacali sull'immissione in ruolo del personale comandato e fuori ruolo, venga perentoriamente fissata la data del 21 aprile 2000 come condizione esclusiva di accesso alla selezione in questione riservata al personale fuori ruolo in servizio, solo ed esclu-

sivamente si ripete, alla data del 21 aprile 2000, presso il ministero degli affari esteri (ex articolo 626 del TU 297/1994) e presso le università straniere (lettori di lingua italiana all'estero). Al riguardo è da sottolineare che il richiamato protocollo d'intesa, al comma 4, nel definire i requisiti di accesso alla mobilità, non fa riferimento ad alcun limite cronologico per il possesso dei requisiti medesimi;

per quale motivo — stante il protocollo di intesa, firmato il 21 aprile 2000, tra l'amministrazione degli affari esteri e le organizzazioni sindacali, con il quale è stata regolata l'immissione nei ruoli del ministero degli affari esteri del personale ivi comandato, e che stabilisce al comma 4 e sue successive modificazioni apportate nella dichiarazione aggiuntiva del 28 giugno 2000, che il personale fuori ruolo in servizio, ai sensi del TU 297/1994, presso il ministero degli affari esteri per poter accedere ai ruoli del medesimo ministero deve essere in possesso del diploma di laurea, senza specificare l'appartenenza ad alcun ordine e grado dell'istruzione — il bando di cui trattasi indica, viceversa, all'articolo 2, comma 1, lettera c, tra i requisiti per l'ammissione, la « qualifica di docente di scuola secondaria » escludendo, di fatto, dalla possibilità di partecipazione alle procedure concorsuali in parola, altro personale docente, sempre in attività di servizio presso il ministero degli affari esteri e in possesso del richiesto diploma di laurea;

per quale motivo il bando di cui trattasi, all'articolo 1, lettera b, riserva — come detto — l'accesso alla procedura di mobilità al solo personale fuori-ruolo ai sensi del TU 297/1994 (Lettori di lingua italiana all'estero), in servizio presso Università straniere, escludendo il restante personale docente di lingua e letteratura italiana o straniera (configurandosi la qualifica di addetto-linguistico) in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero quando le due categorie di personale docente — e nella definizione del contingente e nella selezione e destinazione all'estero — sono disciplinate dalla stessa

normativa fissata agli articoli 639 e 640 del TU 297/1994. Va aggiunto che lo stesso personale docente selezionato per le istituzioni scolastiche italiane all'estero può essere utilizzato presso gli Istituti italiani di cultura come stabilisce la legge 3 agosto 1998, n. 296 che, all'articolo 1, comma 4, recita: « Il personale docente delle scuole secondarie previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3, del TU delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione ...decreto legge 297/1994, può essere assegnato anche alle istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di lingua italiana ». (4-33067)

*RISPOSTA. — La normativa vigente sulle procedure di mobilità nell'ambito della Pubblica Amministrazione (articolo 33 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'articolo 20 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488) prevede che i contratti collettivi nazionali possano definire le procedure e i criteri generali per il passaggio diretto di dipendenti presso altre amministrazioni. Con il Protocollo d'intesa, concluso in data 21 aprile 2000 fra l'Amministrazione degli Affari Esteri e le Organizzazioni Sindacali, sono state pertanto individuate le modalità specifiche per la selezione del personale comandato e fuori ruolo da immettere nei ruoli dell'Area della Promozione Culturale del Ministero degli Affari Esteri.*

*Per quanto riguarda in particolare la condizione relativa alla presenza in servizio alla data del 21 aprile 2000, richiesta dal bando di mobilità in questione, l'accordo fra Amministrazione e Sindacati ha inteso evitare un ingiustificato ed improvviso aumento delle richieste di comando presso il Ministero degli Affari Esteri, mirante unicamente ad accedere alla procedura di mobilità pur senza alcuna professionalità specifica pregressa. Nel Protocollo d'intesa si prevede dunque esplicitamente una limitazione in favore del personale « attualmente » in servizio, ovvero sia coloro che si trovano in servizio al Ministero degli Affari Esteri o in qualità di lettori presso Università straniere al 21 aprile 2000, data di firma del protocollo d'intesa.*

*Il requisito di « docente della scuola secondaria », pure previsto dal bando, risponde invece ad un'espressa disposizione del citato Decreto Legislativo n. 29/93, che limita il passaggio diretto fra amministrazioni pubbliche ai « dipendenti appartenenti alla stessa qualifica ». La tabella di corrispondenza di cui alla Circolare n. 10 del 4 febbraio 1998 del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica (Conto Annuale 1997) stabilisce infatti che al personale della VII qualifica funzionale — successivamente inquadrato nella posizione economica C1, oggetto del bando di mobilità — venga appunto equiparato il docente laureato di scuola secondaria.*

*Quanto infine all'esclusione dalla procedura di mobilità del personale in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero diverse dalle Università, il protocollo d'intesa ha riconosciuto l'elevata professionalità specifica dei lettori di italiano nella promozione della cultura del nostro Paese. Già la Legge 401/90 (articolo 19, comma 13) prevede del resto una riserva di posti in favore dei lettori per il concorso pubblico di accesso all'Area della Promozione Culturale.*

*Ad ulteriore conferma del coinvolgimento professionale dei lettori nelle attività di sostegno della cultura italiana all'estero, è inoltre opportuno ricordare come gli stessi lettori siano istituzionalmente tenuti a completare eventualmente il proprio orario di servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura. È altresì frequente il caso, in assenza di Istituti di Cultura nel Paese di accreditamento, di conferimento ad un lettore di incarichi cosiddetti « extra-accademici », finalizzati ad una regolare opera di organizzazione di attività culturali; nel caso invece di temporanea assenza del titolare dell'Istituto di Cultura, al lettore stesso è comunque abitualmente richiesta una maggiore collaborazione in tal senso.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

APREA. — Al Ministro degli affari esteri.  
— Per sapere — premesso che:

sono ormai tre mesi che i nostri connazionali Pietro Bocchiola e Claudio Cellario di Rozzano e Gaetano Izzia, i tre tecnici della Carle & Montanari, sono stati sequestrati in Colombia dai guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Enl);

le famiglie non hanno saputo nulla ufficialmente delle sorti dei tre congiunti nelle mani dei carcerieri;

nonostante vari tentativi di avere notizie dalla Farnesina sulle trattative e sullo stato di salute dei tre tecnici, per le famiglie è impossibile riuscire a contattare anche solo telefonicamente l'unità di crisi;

appare sconcertante il comportamento del Governo che sembra non stia facendo nulla per far ritornare presto a casa i tre operai della Carle & Montanari —:

quali azioni concrete siano state intraprese per ottenere una rapida liberazione dei nostri connazionali e cosa si intenda fare per sbloccare una situazione che appare pericolosamente insabbiata.

(4-33125)

RISPOSTA. — *I tre tecnici italiani Claudio Cellario, Pietro Bocchiola e Gaetano Izzia sono stati rapiti il 15 settembre scorso a Rio Negro, una località del nord della Colombia nei pressi di Medellin. I tre connazionali lavorano per conto della società Carle & Montanari con sede a Milano e specializzata nell'installazione di macchinari per imballaggio di dolci.*

*I tre tecnici, che non avevano segnalato la loro presenza in Colombia all'Ambasciata, sono stati prelevati da un gruppo di guerriglieri dell'ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) mentre a bordo di un taxi effettuavano un trasferimento dall'albergo in cui alloggiavano al luogo di lavoro.*

*L'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri, in stretto coordinamento con l'Ambasciata a Bogotá, ha seguito la vicenda con la massima attenzione fin dal primo momento. In particolare, l'Unità di Crisi, il giorno stesso in cui è avvenuto il sequestro, ha contattato i responsabili in Italia della Carle & Montanari e le famiglie dei tre*

connazionali rapiti fornendo loro tutti i dati e le informazioni a disposizione. Tali contatti proseguono con regolarità, sia in modo diretto che attraverso i sindaci di Rozzano (Milano) e Gela (Agrigento) dove risiedono le famiglie dei rapiti.

La più completa disponibilità al fine di definire le possibili iniziative che consentano una positiva soluzione della vicenda è stata espressa personalmente ai familiari dei tre tecnici dallo stesso Ministro Dini.

Io stesso, peraltro, in occasione della mia recente visita in Colombia, ho sollevato il caso dei tre connazionali rapiti a tutti i livelli, governativi e non, della Colombia, al fine di facilitare al più presto la soluzione del caso.

Dal punto di vista delle trattative, i rapporti tra i sequestratori e le Autorità colombiane sono mantenuti da un religioso che già in passato e in casi analoghi aveva assicurato i contatti con i guerriglieri dell'ELN. Dal canto loro, i familiari dei tre tecnici hanno nominato sul posto un legale con il compito di condurre i negoziati, pratica quest'ultima anch'essa assai corrente in Colombia nei casi di rapimento. L'Ambasciata ha invece più volte sensibilizzato l'Alto Commissario per la pace colombiano insistendo affinché venga effettuato da parte di quelle Autorità ogni possibile sforzo per una rapida e positiva soluzione della vicenda.

Al momento non è stato possibile acquisire nessuna notizia per quanto riguarda l'ammontare del riscatto. I nostri tre connazionali risultano in buone condizioni di salute.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

ARMOSINO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'Alitalia non assicura collegamenti diretti sulla rotta Torino-Reggio Calabria;

il piano di rinnovamento della flotta della compagnia prevede l'introduzione in servizio di nuovi aeromobili di tipo «re-

gionale», cioè utilizzabili su tratte meno trafficate ma comunque significative, con capacità di 60-80 posti —:

se alla luce di quanto detto si preveda la attivazione del servizio tra i due importanti capoluoghi regionali attualmente scollegati;

quali in caso negativo le ragioni della mancata attivazione. (4-29969)

RISPOSTA. — Si fa presente che la compagnia aerea Alitalia utilizza aeromobili a bassa capacità (ATR 42, ATR 72 e Dornier) per collegamenti a breve percorrenza con gli hubs di Roma Fiumicino e Milano Malpensa in base a criteri di redditività quali i costi operativi, i potenziali di traffico e la stagionalità di ogni singolo collegamento.

Ad oggi il collegamento diretto Torino-Reggio Calabria, non rispondendo ai suddetti criteri di redditività non può essere effettuato e non si ravvisa nel breve termine la possibilità di redditività economica per il vettore.

Il collegamento tra le due città è comunque operato da Alitalia via Roma con dieci frequenze giornaliere Torino-Roma in coincidenza con quattro frequenze giornaliere Roma-Reggio Calabria.

La compagnia, inoltre, opera frequenze giornaliere co-terminalizzate quali Torino/Napoli/Catania, Torino/Napoli/Palermo e Torino/Cagliari/Palermo oltre a numerose coincidenze via Roma per tutte le città del Sud Italia.

In ogni caso, il traffico passeggeri tra il bacino piemontese e il Sud Italia rimane oggetto di costante monitoraggio, al fine di valutare ogni possibile soluzione migliorativa in risposta alle esigenze della clientela.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

ARMOSINO, APREA, BERRUTI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, COLOMBINI, DIVELLA, PAROLI, STRADELLA,

VIALE, CRIMI e MAIOLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale legislazione slovena prevede la restituzione ai legittimi proprietari, o loro successori, dei beni immobili espropriati dal regime comunista;

tale legislazione considera titolari di tale diritto alla restituzione esclusivamente coloro che fossero cittadini iugoslavi al momento dell'esproprio;

conseguentemente risultano esclusi dalla restituzione quanti non in possesso, all'epoca, della cittadinanza iugoslava e, pertanto, sia i cittadini italiani che gli altri cittadini degli Stati comunitari;

tale oggettiva discriminazione in base al requisito della cittadinanza, nel riconoscimento del diritto alla restituzione dei beni espropriati appare in manifesto contrasto sia con i principi generali di diritto internazionale che con la specifica normativa comunitaria che afferma il diritto soggettivo a non essere discriminati in forza della cittadinanza nell'esercitare i propri diritti patrimoniali —:

se i negoziati in corso tra la comunità e la Repubblica di Slovenia in vista dell'associazione di quest'ultima, sia stata posta all'ordine del giorno la condizione della rimozione dal sistema giuridico sloveno di ogni discriminazione nei confronti dei cittadini europei nella applicazione dei sistemi normativi di restituzione — in natura o in forme equipollenti — dei beni immobili espropriati dal regime comunista iugoslavo;

qualora tale questione costituisca già oggetto di trattativa, quale sia lo stadio della negoziazione a riguardo. (4-30425)

RISPOSTA. — *Le relazioni fra la Slovenia e l'Unione Europea sono regolate dall'Accordo di associazione firmato il 10 giugno 1996 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1999. All'Accordo è allegato uno scambio di lettere (allegato XIII) che, in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione Europea, prevede l'impegno del Governo sloveno a*

*conferire, su base di reciprocità, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarsi proprietà a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo di associazione. A tale proposito si informa come, secondo gli ultimi dati resi noti (risalenti allo scorso marzo), vi siano state solo 39 richieste, delle quali 20 pervenute da cittadini tedeschi, 11 da austriaci, 7 da italiani ed 1 da un greco (e finora solo in 4 casi tali richieste hanno avuto esito positivo, 2 a favore di cittadini italiani e 2 a favore di cittadini austriaci).*

*Per quanto riguarda i negoziati di adesione all'Unione Europea, avviati con la Slovenia il 31 marzo 1998, la Commissione Europea ed il Servizio Giuridico del Consiglio hanno escluso che nel capitolo di negoziato « libera circolazione dei capitali », che include il regime di acquisto delle proprietà immobiliari, possa rientrare la materia della restituzione di immobili espropriati sotto il precedente regime, in quanto essa non forma oggetto di specifica normativa comunitaria che debba essere recepita nell'ordinamento interno sloveno. Tuttavia, in occasione dell'ultima riunione del Consiglio di Associazione UE-Slovenia (Lussemburgo 14 giugno 2000) è stato incluso, con riferimento ai « criteri politici » del processo di accessione, il paragrafo che segue: « relativamente ai criteri politici, l'Unione ha notato il progresso relativamente lento nel processo di denazionalizzazione (restituzione delle proprietà a persone alle quali sono stati confiscati beni dal regime comunista), e raccomanda che esso venga accelerato e la situazione legale chiarita. L'applicazione da parte della Slovenia del principio di non-discriminazione, come regolato nei Trattati, verrà attentamente monitorata ». È sulla base di tale posizione che l'UE continuerà a seguire la questione in vista dell'adesione slovena.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

ARMOSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro della giustizia.*

— Per sapere — premesso che:

sconcertante l'episodio avvenuto in una scuola elementare di Carpi dove un insegnante che ha patteggiato una pena per pedofilia è stato riammesso nelle graduatoria delle supplenze e così potrà tornare ad insegnare;

l'opinione pubblica è sconvolta da questo episodio e le madri degli alunni minacciano, a giusta ragione, di non mandare più i figli nella scuola dove il soggetto condannato per molestie sessuali andrà ad insegnare;

oggi mentre si fanno grandi proclami per combattere il fenomeno della pedofilia in pratica si concede ad un soggetto che ha ammesso le sue gravi colpe di tornare ad insegnare e di essere in contatto con bambini;

è necessario un intervento affinché il soggetto condannato per pedofilia non debba più ricoprire nessun incarico o nessun altro lavoro che lo metta in contatto con dei bambini;

i genitori di ben cinquecento bambini hanno rivolto una petizione al comune di Carpi per il fatto sopra riportato e la coordinatrice di Forza Italia della provincia di Carpi ha proposto un ordine del giorno urgente per impedire che episodi del genere si possano ripetere —:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per impedire che colui che ha ammesso le sue gravi colpe torni ad insegnare. (4-31390)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Il Provveditore agli Studi di Modena ha precisato che l'inclusione nelle graduatorie provinciali e in quelle di istituto, in qualità di aspirante a supplenze, dell'insegnante, al quale fa riferimento l'interrogante, è avvenuta in epoca precedente alla data nella quale l'ufficio scolastico è venuto a cono-*

*scenza che il procedimento penale a carico del medesimo per fatti di pedofilia si era concluso con il patteggiamento della pena.*

*Al riguardo, il Provveditore agli Studi ha precisato che, a differenza delle ordinarie condanne penali, delle quali viene data notizia sistematicamente, per le pene patteggiate tale prassi non è prevista.*

*Il medesimo dirigente ha comunque fatto presente che appena acquisita detta sentenza alla stessa data, nella quale è stato stipulato con l'insegnante il contratto di lavoro a tempo determinato, a suo carico è stato disposto procedimento disciplinare per i fatti oggetto di giudizio e sospensione cautelare a tempo indeterminato, in attesa dell'esito del procedimento disciplinare.*

*Avverso i succitati provvedimenti, il docente si è rivolto al giudice del lavoro presso il tribunale di Modena con impugnativa intesa alla sospensione del provvedimento cautelare e contenente una serie di richieste che avrebbero potuto comportare la condanna dell'Amministrazione.*

*In relazione alla controversia cautelare, rispetto alla proposta formulata dal giudice è stata pertanto assunta una posizione conciliativa, condivisa dall'Avvocatura dello Stato, che ha comportato l'utilizzazione del docente in compiti diversi dall'insegnamento fino al termine del periodo contrattuale e in luogo diverso dalla sede scolastica carpigiana; in tal modo è stato raggiunto lo stesso risultato cui era preordinato l'atto di sospensione cautelare dal servizio che è stato pertanto revocato.*

*L'intervenuta conciliazione in ordine alla sospensione cautelare non pregiudica, comunque, la prosecuzione dell'azione disciplinare che è ancora in atto.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ASCIERTO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di ottobre 1999 l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica inviava, con

lettera raccomandata, ai propri locatari, un'ipotesi di vendita delle proprie strutture immobiliari in relazione alla circolare del 26 agosto 1999, n. 6/4SP/31573 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riserva di comunicare ulteriori disposizioni in merito alla valutazione degli immobili da parte degli organi competenti;

a seguito di quella comunicazione, in questi giorni, i suddetti titolari dei contratti di locazione ricevevano una lettera raccomandata nella quale si delineavano le stime effettuate per la valutazione degli immobili;

il calcolo eseguito dai tecnici incaricati dal ministero delle finanze — dipartimento per il territorio — risulta eccessivo, sia per il reale valore dell'immobile e sia per la disponibilità economica degli inquilini, dipendenti di enti pubblici o ex;

L'Inpdap allora Cpdel, gestita dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, aveva acquisito suddetti immobili con i fondi dei contribuenti pubblici e mantenute queste strutture con le locazioni versate dagli stessi;

ora, per le varie vicissitudini di questi enti pubblici, si è addivenuto alla cessione, e sebbene ciò è regolato dalla legge n. 560 del 1993, lo Stato non può speculare ulteriormente sui suoi contribuenti per sanare il debito pubblico;

gli immobili posti in vendita recano la prevista riduzione del 30 per cento, dovuta alla vetustà ed al pagamento in contanti, ma non si tiene conto dei lavori di straordinaria manutenzione che non sono stati mai eseguiti, né dell'adeguamento alle norme comunitarie;

tali ammodernamenti che competono al proprietario dello stabile graverebbero completamente sugli attuali inquilini —:

se i ministri interrogati vogliono rivedere l'intero sistema di valutazione per la vendita degli immobili di proprietà degli enti, con eventuale ipotesi di ulteriore ri-

duzione per i lavori da eseguire nel rispetto delle attuali norme vigenti. (4-34250)

*RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Nel documento parlamentare in esame si ritiene che l'INPDAP abbia eccessivamente valutato le proprietà immobiliari ricomprese nel piano di dismissione ai fini dell'acquisto da parte dei relativi inquilini, con conseguente richiesta di corrispettivi economici esosi che non tengono conto né della disponibilità finanziaria degli attuali locatari né dei lavori di straordinaria manutenzione, peraltro mai eseguiti, i quali, attesa l'esigenza di dovervi comunque provvedere, verrebbero a gravare esclusivamente sui futuri proprietari.*

*In merito l'INPDAP ha comunicato che, al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione degli immobili da alienare su tutto il territorio nazionale, ha proceduto all'approvazione di una convenzione con il Ministero delle Finanze — Dipartimento del Territorio — in base alla quale il Dipartimento stesso attribuisce gli incarichi di stima delle singole unità immobiliari a funzionari tecnici che, nell'ambito di tale attività, sono tenuti a seguire le direttive ed i criteri dettati dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali.*

*Sulla base di tali criteri i prezzi praticati agli inquilini aspiranti all'acquisto delle porzioni immobiliari ad essi locate vengono stabiliti secondo i consueti parametri tecnici e cioè:*

*caratteristiche degli stabili e delle singole porzioni immobiliari, con riguardo alla data di costruzione del fabbricato, al grado di finitura, alla tipologia architettonica e funzionale, allo stato generale di manutenzione, agli impianti, al mantenimento della destinazione d'uso e alla consistenza complessiva, alla suddivisione degli ambienti, alla consistenza in metri quadri, all'esposizione e piano delle unità immobiliari da dismettere;*

*a completamento vengono tenute presenti l'ubicazione rispetto alla zona centrale, la presenza di collegamenti di trasporto pubblico e l'idoneità delle superfici ad ospi-*

*tare strutture di tipo abitativo e residenziale, nonché il collegamento con centri di interesse pubblico.*

*Come si può rilevare, quindi, lo stato di manutenzione già rientra tra i principali parametri di riferimento posti a base della determinazione del valore del fabbricato.*

*Per quel che riguarda, in particolare, la congruità del prezzo di offerta l'Istituto fa presente che esso riflette gli andamenti di quello attuale nell'ambito, peraltro, delle condizioni di mercato e che i valori stimati saranno abbattuti del 30 per cento per gli acquisti individuali e di un ulteriore 15 per cento per gli acquisti in forma collettiva.*

*I conduttori possono, comunque, acquisire copia della scheda dell'unità immobiliare in locazione per verificare gli elementi che hanno determinato il prezzo, da richiedersi all'Ufficio IV dalla Direzione centrale del Patrimonio dell'istituto e, ove non soddisfatti, a norma dell'articolo 6 del decreto leg.vo 104/96, possono produrre ricorso all'Ufficio tecnico Territoriale (ex UTE) chiamato a decidere in caso di contenzioso, la cui successiva valutazione dovrà ritenersi come definitiva.*

*Si fa presente, poi, che il numero dei casi di contestazione pendenti è irrisorio rispetto al gran numero delle unità finora stimate. Infatti sono stati presentati solo due ricorsi al TAR a fronte di 15.525 unità periziate, mentre l'incidenza dei ricorsi prodotti ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto-leg.vo 104/96 è pari allo 0,5 per cento.*

*Per quanto riguarda, infine, la eccezionale non disponibilità economica degli attuali inquilini ad acquistare l'unità dagli stessi occupata, ricordo che il più volte citato decreto leg.vo 104/96 ha introdotto forme di tutela per le categorie a basso reddito, prevedendo mutui ipotecari agevolati con contributo dell'Ente Previdenziale.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BARRAL. — Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

si ritiene doveroso riproporre l'annoso problema della chiusura notturna dei posti di frontiera presidiati;

nello specifico, il valico di Ponte Ribellasca in Valle Vigezzo (provincia del Verbano Cusio Ossola) rappresenta un punto di contatto di particolare importanza per i collegamenti con la vicina Confederazione Elvetica;

tale valico di frontiera è compreso fra quelli non transitabili in orario notturno poiché chiusi;

anche da parte Svizzera una totale apertura del valico di frontiera potrebbe risolvere non pochi problemi in termini di un più agevole contatto fra le valli di confine —:

se non si intenda procedere alla apertura totale e definitiva del valico di frontiera di Ponte Ribellasca;

quali interventi si intendano seguire al fine di incentivare una valorizzazione del valico stesso in termini di via di collegamento fra Italia e Confederazione Elvetica. (4-31473)

RISPOSTA. — Gli orari di chiusura del valico stradale di Ponte Ribellasca sono stati di volta in volta disciplinati con decreti prefettizi, il primo dei quali risale all'ottobre 1933. La materia non ha mai formato oggetto di accordi internazionali o bilaterali.

Attualmente, il versante italiano di detto valico è aperto dalle ore 5,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, in base ad un decreto del Prefetto di Novara del marzo 1963, mentre il versante svizzero è presidiato dalle 14,00 alle 18,00 in concomitanza con il maggior flusso di transito dei lavoratori frontalieri. A copertura della rimanente fascia oraria viene effettuato, a cura delle autorità elvetiche, solo un controllo dinamico su strada (cosiddetto « controllo di retrovalico »).

La protrazione, nel periodo 1° luglio 2000-30 settembre 2000, dell'orario di apertura del valico dalle 24,00 alle 5,00, è stata decisa dal Prefetto di Verbano Cusio Ossola, su conforme parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, per agevolare il traffico

*turistico, con esclusione degli automezzi adibiti al trasporto merci.*

*Ai relativi controlli di frontiera ha provveduto personale appositamente aggregato al Settore della Polizia di Frontiera, nonché della Circostrizione Doganale di Domodossola.*

*Peraltro, il monitoraggio effettuato, durante il censato periodo di sperimentazione, del traffico notturno di persone e mezzi, ha fatto registrare un flusso di modesta entità (in media 5 autovetture e 6 persone in uscita dal territorio nazionale e 10 automezzi e 15 persone in entrata, al giorno).*

*Ciò posto, si comunica che è in corso la procedura, prescritta dalle apposite direttive ministeriali, per l'istituzione di un presidio di polizia di frontiera, al fine di consentire l'apertura notturna del valico per l'intero arco dell'anno. A tale scopo è stata avviata l'istruttoria relativa alla proposta avanzata in proposito, nel dicembre scorso, dal Prefetto di Verbano Cusio Ossola.*

Il Ministro dell'interno: Enzo Bianco.

**BECCHETTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

*il dieci dicembre dello scorso anno si è svolta la prova scritta del concorso magistrale ordinario regionale indetto dal ministero della pubblica istruzione;*

*poco tempo fa sono state pubblicate le graduatorie per l'ammissione agli orali di quanti, fra i circa diecimila partecipanti, avevano superato la prima prova;*

*parte di coloro che non sono stati ammessi ha chiesto di poter visionare i propri elaborati per conoscere gli errori fatti e la valutazione conseguente;*

*ad alcuni di coloro che hanno chiesto di poter usufruire di quanto consentito dalla legge sono stati consegnati testi di altri candidati, chiaramente distinguibili dai loro non solo tramite il testo dell'elaborato ma anche dalla calligrafia;*

*in merito a quanto accaduto sono già state presentate circostanziate denunce e*

*vengono effettuati ricorsi in continuazione —:*

*come possa esser accaduto un fatto del genere e a chi debbono essere attribuite le responsabilità di un episodio di gravità inaudita;*

*quali provvedimenti intenda prendere il Ministro;*

*come intenda procedere il Ministro sul prosieguo di un concorso, che ha comportato un onere notevole per i contribuenti, e per il quale, alla luce di quanto accaduto, sussistono forti dubbi di legittimità e di correttezza di svolgimento.*

(4-30203)

**RISPOSTA.** — *La generica formulazione dell'interrogazione parlamentare in esame, con il solo riferimento alla pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione alla prova orale del concorso magistrale di circa 10.000 candidati che hanno superato la prova scritta, non consente a questo Ministero di poter individuare gli ambiti territoriali ove si sarebbero verificati gli episodi ai quali fa riferimento l'interrogante.*

*Si ritiene di dover far presente, infatti, che a livello nazionale sono stati ammessi alle prove orali 92.000 candidati, a fronte di 250.403 candidati presenti alle prove scritte, e gli episodi citati non risultano a tutt'oggi denunciati.*

*Si ritiene di dover, comunque, precisare che l'articolo 16 del bando di concorso relativo alla scuola elementare (D.D.G. 2 aprile 1999) disciplina in modo puntuale le modalità di accesso ai documenti amministrativi, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 241/90 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi.*

*Qualora in tale sede dovessero riscontrarsi errori materiali o disguidi, è compito del Provveditore agli studi, cui spetta la vigilanza sulle operazioni concorsuali, disporre gli opportuni accertamenti e provvedere a rimuovere, ove possibile, le cause degli errori o disguidi materiali in parola.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.